

STATUTO

**"LABANDA COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA - ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA TONALE 17
Numero REA: VA - 277407
Codice fiscale: 02681900128
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO =A= al N. 100.141/12.528 DI REPERTORIO DOTTOR ANDREA BORTOLUZZI

S T A T U T O D E L L A

"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"

Art. 1 – Denominazione, Sede, Durata, Natura di ONLUS - E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS"

La Cooperativa ha sede in Busto Arsizio.

Con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentun) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La presente cooperativa sociale è "in ogni caso considerata ONLUS" ai sensi dell'articolo 10, comma 8, D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2 – Disciplina applicabile ex art. 2519 Codice Civile – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative ed alla legislazione speciale in materia di cooperative sociali.

Qualora queste nulla dovessero disporre, troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 2519 cod. civ., comma 2, cod. civ., le disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Qualora anche queste ultime nulla dovessero disporre, si applicano in via residuale, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dettate in materia di società per azioni.

Art. 3 - Scopo mutualistico - La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La Cooperativa, dunque, non ha scopo di lucro. **Scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:**

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), Legge 8 novembre 1991, n. 381;

- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Nello svolgimento della sua attività, la Cooperativa impiega "soci lavoratori" retribuiti, dando loro occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Al fine del conseguimento del predetto scopo mutualistico, la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, cod. civ., nonché dell'

art. 6 della Legge n. 142/2001 e allegato all'atto costitutivo cui il presente Statuto viene unito. La cooperativa potrà altresì avvalersi di lavoratori non soci, fermi i limiti di cui agli artt. 2, ultimo comma, e 4, comma 2, Legge 8 novembre 1991, n. 381, sue successive modifiche ed integrazioni.

Scopo della cooperativa è anche quello di offrire i beni ed i servizi oggetto della sua attività ai "soci fruitori", alle migliori condizioni qualitative ed economiche. Detta attività potrà essere rivolta anche a vantaggio di terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto Sociale - - In relazione alle attività di cui all'art.1, comma 1, lettera a), Legge 8 novembre 1991, n. 381, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- la gestione di servizi di natura psicopedagogica, psicoterapeutica, educativa, riabilitativa e socio assistenziale;
- la progettazione e l'attuazione di piani integrati a percorsi formativi, adeguate ai bisogni specifici di singole persone, famiglie, fasce sociali, a livello territoriale o all'interno di strutture, anche in collaborazione con le istituzioni e le agenzie riconosciute per tali finalità;
- la fondazione, l'organizzazione e la gestione di comunità o luoghi idonei per ospitare, assistere, curare e sostenere, in genere, persone in difficoltà;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di asili e scuole;
- la progettazione e la realizzazione di ogni forma di attività educativa, culturale, didattica o di animazione rivolta in particolare a minori in età scolare e prescolare, anche all'interno di strutture pubbliche o scolastiche;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per persone autosufficienti e non;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività turistiche (soggiorni, vacanze, viaggi);
- l'elaborazione e la realizzazione di progetti di formazione, rivolti a volontari ed operatori nei settori di intervento della cooperativa, nonché la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ad insegnanti di scuole di qualsiasi ordine e grado;
- l'organizzazione di attività di consulenza ad enti, società ed istituti pubblici o privati che operano nei settori di intervento della cooperativa, anche attraverso lo svolgimento di attività di ricerca e di studi nei settori in cui opera la cooperativa;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività creative, culturali, artistiche, formative, sportive, spettacoli, mutualistiche e del tempo libero, nonché la partecipazione ad analoghe iniziative, istituite da enti od organizzazioni operanti in settori e con modalità consonanti con gli scopi sociali della cooperativa;
- la pubblicazione di saggi, opuscoli, libri, riviste, scritti, audiovisivi, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica degli scopi istituzionali e comunque e più in generale l'organizzazione, la promozione e la gestione, direttamente o indirettamente, di qualsiasi attività formativa e culturale utile al fine del conseguimento degli scopi sociali;
- la vendita di prodotti realizzati anche in collaborazione con i destinatari degli interventi promossi ed in particolare di quelli educativi, formativi, culturali ed animativi;

- la vendita di materiale complementare alle attività svolte ed in particolare di quelle educative, formative, culturali ed animative;_____

In relazione alle attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b), Legge 8 novembre 1991, n. 381, la Cooperativa ha ad oggetto la gestione, stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:_____

_____laboratori grafici, tipografici, serigrafici, di fotocopiatrice e rilegatura testi;_____

_____laboratori e piccoli lavori di falegnameria, cucito, maglia, cartonaggio e altre attività teatrali, cinematografiche, editoriali, informatiche librarie, musicali e artistiche;_____

_____gestione di attività alberghiere, bar e ristorazione;_____

_____attività agricole e attività di vendita di prodotti alimentari;_____

_____gestione e manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati, impianti sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;_____

_____ristrutturazione e manutenzione di immobili industriali, residenziali, commerciali, sociali, turistici nonché di opere di pubblico interesse;_____

_____raccolta, trasporto, trattamento di materiali vari, anche di rifiuto e di scarto, al fine della vendita e della valorizzazione economica dello stesso;_____

_____fornitura di servizi di archiviazione, anche con mezzi elettronici;_____

_____manutenzione e pulizia di aree verdi pubbliche e private;_____

_____attività di sgombero e servizi di pulizia in genere, interna ed esterna, di aree di pertinenza, di immobili sia privati che pubblici, commerciali, civili e industriali;_____

_____trasporto di persone o cose, in proprio e per conto terzi;_____

_____vendita di prodotti non alimentari, di prima necessità e non, nuovi e usati;_____

_____facchinaggio, assemblaggio, imballaggio, magazzinaggio, confezionamento, cellophanatura, blisteraggio ed etichettatura di merci prodotti finiti;_____

_____servizi di centralino e di ricevimento;_____

_____servizi vari per conto di Enti pubblici o privati._____

Il tutto previo tassativo rispetto di tutte i requisiti, autorizzazioni, permessi, concessioni e/o licenze eventualmente previste dalla legge._____

In via secondaria, e quindi in maniera non prevalente, essa potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari - ivi comprese l'assunzione, direttamente ed indirettamente, di interessenze e partecipazioni occasionali in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi) e la prestazione di garanzie reali e personali, anche in ordine ad obbligazioni contratte da terzi - solo ove le stesse siano necessarie od utili, in quanto strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque con tassativa esclusione dell'attività di intermediazione finanziaria riservata dalla legge a determinate categorie di soggetti._____

La cooperativa avrà altresì la facoltà di collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità, sia nazionali che internazionali, interessate al raggiungimento degli scopi sociali, aderendo altresì ad Organismi, Unioni, Enti, Consorzi, Federazioni Nazionali ed Internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi._____

Art. 5 – Clausola di mutualità prevalente_____

Non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Durante tutta la durata della società non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6 - Soci - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) – “soci lavoratori”, vale a dire persone fisiche che possiedono i requisiti tecnico/professionali necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa oggetto della cooperativa e che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- 2) – “soci volontari”, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui della legge n. 381/1991;

- 3) – “soci fruitori”, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, purché il numero dei soci cooperatori persone fisiche sia almeno pari ad 8 (otto).

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.

Art. 7 - Soci in formazione - L'organo amministrativo, con le modalità previste dall'art. 9 del presente Statuto, può ammettere a partecipare alla società soggetti che, pur non possedendo gli specifici requisiti di cui al precedente articolo 6, intendano compiere un periodo di formazione al termine del quale essere ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori, ovvero manifestino l'interesse all'inserimento nell'impresa, nei limiti in cui ciò sia

utile al raggiungimento degli scopi mutualistici che la cooperativa si prefigge di perseguire.

In ogni caso il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

La durata massima del periodo di formazione è di cinque anni dal momento della ammissione.

L'organo amministrativo provvederà al momento dell'ammissione a determinare la durata del periodo di formazione di ciascun socio in relazione alle sue specifiche attitudini e capacità professionali preacquisite.

Durante il periodo di prova il socio dovrà osservare gli obblighi di formazione che verranno determinati dall'Organo Amministrativo al momento della ammissione, anche nel rispetto della normativa vigente in materia di formazione professionale.

L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri inerenti la formazione da parte dei soci della categoria speciale provvedendo con propria deliberazione motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la reiterata ed ingiustificata inosservanza degli stessi.

Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto, in caso di esito negativo l'organo amministrativo dovrà notificare all'interessato entro giorni novanta dal momento in cui verrà assunta, la delibera di esclusione mediante lettera raccomandata a/r.

Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà alla relativa annotazione nel libro soci.

Art. 8- Strumenti Finanziari - La società, ai sensi dell'art. 2526, comma 4, cod. civ., con delibera dell'Assemblea dei soci presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, può emettere strumenti finanziari forniti di soli diritti patrimoniali, da offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori professionali.

In particolare potrà essere attribuito esclusivamente il diritto patrimoniale alla percezione degli utili.

La relativa delibera stabilirà le norme che ne disciplinano:

- a) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo;
- b) le eventuali clausole che ne limitano la circolazione;
- c) le modalità di partecipazione agli utili nonché le condizioni di esercizio del relativo diritto;
- d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Art. 9 - Domanda di ammissione - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- A) - l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
- B) - la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- C) - per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- D) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- E) - la sottoscrizione del capitale per una quota di valore nominale pari a quello fissato dall'organo amministrativo, con propria decisione, per l'esercizio sociale in cui viene presentata la richiesta; in mancanza, si fa riferimento

al valore fissato con la decisione relativa all'esercizio precedente o a quello fissato con l'ultima decisione temporalmente adottata dall'organo amministrativo; detto valore nominale non potrà comunque essere inferiore o superiore a quello inderogabilmente fissato dalla legge;

F) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti D), E), F) e relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale.

b) - l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio persona fisica è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Le società, associazioni od enti sono iscritte in un'apposita sezione loro riservata.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 - Obblighi dei soci - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio d'amministrazione:

- della quota di partecipazione al capitale sottoscritta;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali.

Art. 11 – Domicilio - Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 – Trasferimento delle partecipazioni - In caso di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori o di costituzione di diritti di usufrutto sulle stesse, a qualsiasi titolo per atto tra vivi, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

La disposizione precedente si applica anche in caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi del diritto di sottoscrizione spettante ai soci cooperatori in caso di aumento del capitale sociale.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione (o il proprio diritto di sottoscrizione) o costituire su di essa diritti di usufrutto, comunica la sua intenzione con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le partecipazioni, in ogni caso, possono essere trasferite unicamente a favore di soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 6 dello Statuto e che non esplicino attività concorrente.

L'autorizzazione deve essere negata qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente comma; può, inoltre, essere negata qualora vi sia altro giustificato motivo.

Nel caso di costituzione dell'usufrutto sulle quote il diritto di voto competerà all'usufruttuario.

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della quota di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente statuto.

Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere costituite in pegno.

Art. 13- Perdita della qualità di socio - La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione o estinzione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 – Recesso - I soci cooperatori possono recedere dalla società in tutti i casi previsti dalle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative e di società a responsabilità limitata.

Può recedere inoltre dalla società chi non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Non si danno altre cause di recesso.

Chiunque si trovi nella condizione di poter esercitare il diritto di recesso ed intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso ovvero - ciò nel caso di causa di recesso diversa dalla precedente - entro quindici giorni dal verificarsi del fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Nel momento in cui, a' sensi di legge, il recesso diviene efficace, si determina lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e società.

Art. 15 – Esclusione - L'esclusione del socio potrà aver luogo nei in tutti i casi elencati dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ..

Non si danno cause statutarie di esclusione.

L'esclusione deve risultare da delibera dell'organo amministrativo.

Art. 16 – Liquidazione della quota - I soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto alla liquidazione della quota posseduta.

La liquidazione della quota sociale ha luogo sulla base del patrimonio netto risultante dallo stato patrimoniale di cui al bilancio relativo all'esercizio in

cui si è verificata la causa di scioglimento.

La liquidazione della quota non potrà comunque essere di valore superiore al valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta.

La liquidazione della quota comprenderà, inoltre, anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato al momento dell'ammissione in società del socio, nei limiti di cui all' art. 2535, comma 2, ultima frase, cod. civ..

Art. 17 – Decisione dei soci - Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare.

Le materie loro riservate sono quelle enumerate dall'art. 2479 - secondo comma - cod. civ ed ogni altra materia prevista dal presente Statuto.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ha diritto di partecipare alle decisioni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 18 – Assemblea dei soci - Salvo quanto prescritto dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera con con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti per testa ai soci presenti.

Le modificazioni del presente Statuto e le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello stesso sono deliberate validamente dall'assemblea con il voto favorevole di almeno la metà del totale dei voti spettanti per testa ai soci.

Lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 6), nonché la sua trasformazione (che potrà essere deliberata solo se al momento della decisione sussista il presupposto di cui all'art. 2545decies cod. civ.) sono deliberati a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) del totale dei voti spettanti per testa ai soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, inviata a tutti i soci aventi diritto di intervento in assemblea, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

L'assemblea deve inoltre essere convocata dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori, qualora ne abbiano fatto richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti complessivamente a tutti i soci.

L'assemblea deve comunque essere convocata - dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori - almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dall'art. 2364 cod. civ..

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere indicato il nome del delegato.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purchè in Italia.

Essa è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nel caso di cui all'art. 2479 bis - ultimo comma - cod. civ., gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo si intendono informati quando sia loro data comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa.

Per quanto qui non disposto si applicano gli artt. 2479 bis e 2375 primo e secondo comma del cod. civ.

Art. 19 – Assemblee Speciali - L'Assemblea speciale dei titolari di ciascuna categoria di strumenti finanziari delibera in ordine alle materie indicate all'art. 2541 cod. civ.

L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza o mediante inserzione di avviso nel quotidiano "La Prealpina" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Chi ha diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

L'Assemblea speciale è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti.

Il verbale assembleare deve essere redatto da un notaio, nominato dall'Assemblea. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, l'Assemblea nomina due scrutatori.

L'Assemblea speciale delibera con il voto favorevole di coloro che siano titolari nel complesso di più della metà degli strumenti finanziari emessi.

In seconda convocazione, qualora essa sia stata prevista, L'Assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza di coloro che siano titolari, nel complesso, di oltre un terzo degli strumenti finanziari emessi e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Art. 20 – Amministrazione - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, ovvero da un Amministratore Unico, su decisione dei soci mediante delibera assembleare al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori-persone giuridiche.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile.

All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinano anche la durata in carica degli Amministratori, salvo nomina sino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.———
La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.———

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge.———

Il Consiglio, qualora non vi abbiano già provveduto direttamente i soci in sede di nomina dei membri del Consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed un segretario. Quest'ultimo può anche essere estraneo.———

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.———

L'amministratore che rinuncia all'ufficio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se eletto.———

Se per dimissioni, o per altre cause, viene a mancare la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli amministratori in caso di numero dispari, gli altri amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è la medesima fissata per gli amministratori sostituiti.———

Il Consiglio delibera in riunione collegiale.———

Esso si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dall'Organo di controllo, se eletto.———

La riunione è convocata dal Presidente mediante avviso scritto di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento spedita almeno quattro giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, da spedire almeno un giorno libero prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio ed ai sindaci, se eletti.———

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.———

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; esso delibera a maggioranza assoluta.———

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se eletti.———

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte in qualità di relatori o uditori.———

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.———

Il Presidente, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze anche giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.———

Il Consiglio può nominare Direttori (determinandone attribuzioni, poteri di rappresentanza e retribuzioni); può altresì nominare fra i suoi membri uno o

più amministratori delegati fissandone i poteri fra quelli di competenza e le retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio può nominare procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di atti, e procuratori speciali.

Agli Amministratori Delegati compete (nei limiti dei poteri delegati e con le modalità di firma previste nella delibera di delega) la rappresentanza della Società.

Le cariche di Presidente e Consigliere Delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che versi in riguardo alla deliberazione a prendersi in conflitto di interessi con la società, deve astenersi dalla relativa votazione.

Il consigliere delegato che versi in riguardo a decisioni a prendersi, in conflitto di interessi con la società, deve rimettere la decisione relativa al Consiglio di Amministrazione fermo il suo obbligo di astensione.

22 – Amministratore Unico – L'Amministratore Unico ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge.

Per il compimento degli atti di cui al tassativo elenco in appresso, l'Amministratore Unico dovrà essere previamente autorizzato con decisione dei soci a prendersi mediante delibera assembleare con le maggioranze previste per le modificazioni all'atto costitutivo:

- l'assunzione di mutui;
- il ricorso al credito presso Banche e privati;
- le operazioni immobiliari in genere: acquisti, vendite, permuta e conferimenti;
- la prestazione di garanzie;
- le operazioni ipotecarie in genere: iscrizioni, cancellazioni, postergazioni, cessioni di grado, restrizioni, riduzioni di somma, svincoli di beni;
- la cessione, il conferimento e l'affitto dell'azienda sociale, nonché la costituzione del diritto di usufrutto sulla stessa.

L'Amministratore Unico rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche nei giudizi di revocazione e Cassazione e di nominare all'uopo avvocati, procuratori alle liti e periti.

L'Amministratore Unico ha facoltà di nominare Direttori e Procuratori ex art. 2209 cod. civ. (determinandone le attribuzioni gestorie, i poteri di rappresentanza e retribuzioni); può altresì nominare procuratori ad negotia (per determinati atti o categorie di atti) e procuratori speciali.

I Direttori e i Procuratori nominati ex art. 2209 cod. civ. hanno la rappresentanza della società nei limiti dei poteri gestori loro affidati e con le modalità di firma previste nella nomina.

23 – Compensi agli Amministratori - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci con decisione a prendersi mediante delibera assembleare possono inoltre assegnare loro un'indennità annuale da corrispondersi secondo le modalità e con la periodicità determinate dall'assemblea stessa.

E' data facoltà alla società di corresponsione agli amministratori di un'indennità di fine rapporto, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 24 – Art. 2543 Codice Civile - Nei casi previsti dall'articolo 2543 Codice Civile, la società provvederà a nominare l'Organo dallo stesso articolo contemplato.

Il suddetto organo sarà nominato e funzionerà a' sensi di Legge ed eserciterà le funzioni da questa stabilite.

Art. 25 – Patrimonio sociale e conferimenti - Il patrimonio sociale è formato:

a) dal Capitale Sociale, che è variabile, diviso in tante quote di partecipazione quanti sono i soci cooperatori, ciascuna delle quali non potrà comunque essere di valore nominale inferiore o superiore a quelli inderogabilmente fissati dalla legge;

b) dagli apporti derivanti dagli Strumenti Finanziari;

c) dalla Riserva Legale;

c) dall'eventuale Sovrapprezzo delle quote di cui al precedente art. 10 lettera a);

d) dalla "Riserva Indivisibile" di cui al successivo art. 26;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. I conferimenti possono essere fatti in denaro o in natura e devono essere effettuati secondo le modalità e nel tempo stabiliti, rispettivamente, con la delibera assembleare di aumento del capitale sociale a pagamento ovvero con la delibera dell'organo amministrativo concernente l'ammissione del nuovo socio.

Art. 26 – Bilancio, utili, ristorni - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei soci può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la distribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto degli eventuali limiti di volta in volta fissati dalla legge, mediante attribuzioni in denaro o mediante aumento gratuito del capitale sociale, in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato (ciò per quanto riguarda la categoria dei "soci-lavoratori" di cui all'art. 7 del presente Statuto) ovvero in misura proporzionale ai rapporti economici intrattenuti dal singolo socio nei confronti della società, in esecuzione del rapporto sociale (ciò per quanto riguarda la categoria dei "soci-fruitori").

L'utile di esercizio, al netto dei ristorni, dovrà essere destinato:

- a Riserva Legale indivisibile, in una misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

- a vantaggio dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e secondo le modalità previste dalla legge.

La residua parte di utile dovrà essere accantonata ad apposita "Riserva indivisibile", salvo per quella parte di utile che l'assemblea deciderà eventualmente di distribuire nel tassativo rispetto dei limiti fissati dall'art. 2514 lett.

a) e b), cod. civ., nonché dall'art. 5 del presente Statuto.

Art. 27 – Scioglimento - Non si danno cause di scioglimento oltre a quelle enunciate negli artt. 2484, comma 1, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), 2545 *duodecies* e 2522, comma 3, cod. civ. e alle altre previste dalla legge.

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 5 del primo comma dell'art. 2484 Codice Civile, gli amministratori debbono, entro trenta giorni dall'accertamento

di una causa di scioglimento, provvedere per gli adempimenti pubblicitari di cui al terzo comma del menzionato art. 2484 C.C., nonchè convocare l'assemblea per decidere in ordine a quanto disposto all'art. 2487 primo comma lettere a), b) e c) cod. civ., semprechè tale decisione non sia stata presa in sede assembleare nei casi di cui all'art. 2484 primo comma numeri 2 e 6.—
Ai sensi dell' art. 2514, comma 1, lett. d), cod. civ. e dell'art. 5 del presente Statuto, l'attivo residuo al termine della fase di liquidazione dovrà essere interamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.—

Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII, Titolo V, Libro V Codice Civile. —

Art. 28 – Clausola Arbitrale - Qualora siano compromittibili in arbitri ai sensi di legge, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/2003, che saranno nominati secondo quanto in appresso, le seguenti controversie:—

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra società e soci, anche quando sia ad oggetto la qualità di socio;—
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;—
- le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di cui all'art. 2543, cod. civ., ove nominato, verso la società, o promosse da quest'ultima o dai singoli soci nei loro confronti. —

Gli arbitri sono in numero di:—

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad EURO 15.00 (quindici virgola zero zero); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.; —

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile. —
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne rapporti fra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs. n.5/2003.—

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n.5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.—

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.lgs. n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.—

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alla parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove

l'attivazione della procedura. _____
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita ad arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. _____
La presente clausola arbitrale è vincolante per la società e per tutti i soci. _____
La presente clausola è altresì vincolante per gli amministratori, i liquidatori ed i componenti dell'organo di cui all'art. 2543 cod. civ., ove nominati, volta avvenuta l'accettazione dell'incarico. _____
Cristiano Castellazzi _____
Andrea Bortoluzzi notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23
D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82 CHE SI TRASMETTE AD USO REGI-
STRO IMPRESE.